



**Comune  
di  
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

---

**AREA FUNZIONALE AUTONOMA - AVVOCATURA**  
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  
DETERMINAZIONE N. 127 DEL 20-02-2023

---

GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO WELLNESS BISCEGLIE S.R.L. c/COMUNE DI BISCEGLIE PER L'IMPUGNAZIONE, PREVIA SOSPENSIVA, DELLA SENTENZA TAR PUGLIA BARI N. 116/2023 - CONFERIMENTO DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MASSIMO FELICE INGRAVALLE.

---

Firmatario	AREA FUNZIONALE AUTONOMA - AVVOCATURA DOTT. SALVATORE MAURIZIO MOSCARA
Nr. Reg. Generale	127 del 20-02-2023
Nr. Reg. Emittente	10 del 20-02-2023
C.I.G.	Z9839D3887
Nr. Reg. Albo Pretorio	
Periodo affissione	al

---

## IL RESPONSABILE

Sulla base dell'istruttoria espletata da Rossella Cosmai, anche quale responsabile dell'istruttoria, rispetto al quale non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione, in applicazione del piano di prevenzione della corruzione.

Visto che con deliberazione di G.M. n. 33 del 02-02-2023 la Giunta Comunale autorizzava la costituzione in giudizio del Comune dinanzi al Consiglio di Stato avverso ricorso in appello, previa sospensiva, proposto dalla Wellness Bisceglie s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Pinto, M.Pinto e P. Procacci, per l'impugnazione della sentenza n. 116/2023 emessa dal Tar Puglia Sede di Bari nel giudizio r.g. n. 1233/2022 tra le stesse parti che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario;

Visto che con la medesima deliberazione si dava atto che il responsabile ad interim dell'Area Funzionale Autonoma Avvocatura Servizio legale e Contenzioso avrebbe individuato quale legale difensore dell'Ente un professionista appartenente al libero foro, non risultando l'Avvocato civico iscritto nell'Albo speciale dei cassazionisti;

Richiamato il procedimento previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento sull'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni, approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 07/08/2019, ed, in particolare, la lettera d), cioè il criterio della *“continuità difensiva nei casi di consequenzialità, complementarietà con altri incarichi conferiti al professionista. In particolare, per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado”*;

Visto che la difesa del Comune di Bisceglie nel giudizio di primo grado dinanzi al Tar Puglia Sede di Bari era stato affidato all'avv. Massimo Felice Ingravalle;

Vista la individuazione da parte del Responsabile dell'Area Funzionale Avvocatura, successiva rispetto all'adozione della delibera, dell'avv. Ingravalle anche nel giudizio di secondo grado;

Riscontrata la necessità di provvedere all'impegno della spesa di € 7.267,87, oneri inclusi, di cui alla prenotazione contabile n.800/2023, PIC U.1.03.02.99.002, sul capitolo 810 del bilancio 2023 in esercizio provvisorio;

Visto il decreto sindacale n. 28 del 09/08/2022 con cui è stata attribuita al sottoscritto la titolarità ad interim dell'Area Funzionale Autonoma Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso;

Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 16/05/2022 con cui è stato approvato il bilancio finanziario di previsione per il triennio 2022-2024 e la deliberazione di G.M. n. 144 del 18/05/2022 di approvazione del PEG per gli anni 2022-2024;

Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n. 2 del 19/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'Esercizio 2023;

Rilevato che dal 01/01/2023, nelle more del ripristino della gestione ordinaria di bilancio, è consentita esclusivamente una gestione in esercizio provvisorio, disciplinata dall'art. 163 del vigente d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii e dal punto 8) del vigente principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

Riscontrata la necessità di provvedere all'impegno della suddetta spesa in favore dell'avv. Massimo Felice Ingravalle in deroga alle vigenti norme dell'esercizio provvisorio, in quanto trattasi di spesa non frazionabile relativa al conferimento di incarico legale per la difesa giudiziale dell'Ente;

Richiamate, altresì:

- le indicazioni fornite dall'ANAc con Delibera n. 1310/2016, § 5.1, in materia di pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013;
- le indicazioni fornite dall'ANAC nella sezione FAQ, punto D17, in materia di acquisizione DURC, per cui i liberi professionisti devono fornire certificazione equipollente di regolarità contributiva sia al momento del conferimento dell'incarico sia all'atto dei pagamenti dei relativi compensi;

Dato atto che è stato acquisito, per il presente affidamento, il codice CIG Z9839D3887;

Visto il certificato di regolarità contributiva trasmesso dall'avv. Massimo Felice Ingravalle;

Vista la convenzione sottoscritta dalle parti per il conferimento del presente incarico legale ed, in particolare:

- l'art. 2, in cui il professionista si impegna a formulare e comunicare ogni semestre, decorrente dalla data di conferimento dell'incarico, nonché ogni volta che, in seguito all'attività processuale svolta, lo ritenga opportuno, giudizio prognostico e successivi aggiornamenti circa l'esito del contenzioso, al fine di consentire l'adeguamento costante dell'accantonamento di risorse finanziarie al fondo rischi contenzioso in cui il giudizio risulta inserito;
- l'art. 4, in cui il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, e richiamati dalla Delibera ANAC n. 556/2017, § 3.3, fornendo, a tal fine, le necessarie informazioni;

Dato atto che, in ottemperanza al punto 5.2, lettera h), dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria (Allegato n.4/2 al D.Lgs. n.118/2011) si provvede ad iscrivere il presente giudizio nel Fondo Rischi Contenzioso, con obbligo di accantonamento di somme nel medesimo in presenza di significative probabilità di soccombenza o di sentenza non definitiva e non esecutiva;

Ritenuto, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento, subordinando l'efficacia dello stesso all'attestazione di copertura finanziaria da parte della Ripartizione Finanziaria, così come previsto dall'art.183, comma 7° del D.to Leg.vo 267/2000;

#### DETERMINA

Per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) Conferire all'Avv. Massimo Felice Ingravalle, con studio in Bisceglie alla Via Trento n.50, PI 04205530720, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato dalla Wellness Bisceglie s.r.l. per l'impugnazione, previa sospensiva, della sentenza n. 116/2023 emessa dal Tar Puglia Sede di Bari nel giudizio r.g. n. 1233/2022 tra le stesse parti, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario;

2) Impegnare in favore dell'avv. Massimo Felice Ingravalle, la spesa complessiva lorda di € 7.267,87, già prenotata con deliberazione di G.M. n. 33/2023, reg. n. 800/2023, PIC U.1.03.02.99.002, Cap. 810/2023;

3) Subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'attestazione finanziaria, da rendersi da parte della Ripartizione Finanziaria, così come previsto dall'art.183 comma 7° del D.to Leg.vo 267/2000.

4) Dare atto che l'incarico dedotto nel presente provvedimento costituisce prestazione di servizio professionale, esulante dalle fattispecie di cui all'art.7 del D.to Leg.vo 165/01.



**IMPEGNO DI SPESA**

REG. N. 800/2023  
P.I.C. U. 1.10.99.99.999  
CAP. 810  
IMPORTO € 7267,87

**REGOLARITA' CONTABILE**

DET. 127 del 20-02-2023 Euro 7.267,87  
AREA FUNZIONALE AUTONOMA - AVVOCATURA  
GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO WELLNESS BISCEGLIE S.R.L. c/COMUNE DI BISCEGLIE PER L'IMPUGNAZIONE, PREVIA  
SOSPENSIVA, DELLA SENTENZA TAR PUGLIA BARI N. 116/2023 - CONFERIMENTO DI INCARICO ED IMPEGNO DI  
SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MASSIMO FELICE INGRAVALLE.

**21-02-2023**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria, ai  
sensi dell'art. 151, comma 4 e  
dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n.  
267/2000 e s.m.i..

Il RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE FINANZIARIA  
**F.to dott. Angelo Pedone**

---

Copia conforme all'originale

---

Bisceglie,

Il Responsabile

---